



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
STAFFCNVVF
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0016033 del 07/11/2014
03. Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.

- Alle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
- e, p.c. Alle Direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- All' Ufficio centrale ispettivo
- Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Assegnazioni temporanee e sostituzioni - Chiarimenti sul trattamento di missione.

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute in merito all'argomento indicato in oggetto, si rende opportuno fornire le seguenti precisazioni al fine di assicurare uniformità di trattamento.

Si fa riferimento, in particolare, all'attribuzione al personale dell'indennità di missione qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) sostituzioni programmate o non programmate per assicurare la corretta composizione delle squadre di soccorso presso una sede diversa rispetto a quella di abituale servizio (ad esempio c.d. "rimpiazzi" presso una sede distaccata disposti d'ufficio in occasione di assenze improvvise ovvero già preventivate);
- b) assegnazioni temporanee presso una sede diversa rispetto a quella abituale per esigenze di servizio (ad esempio assegnazione temporanea presso una sede distaccata disposta dal Comandante provinciale in occasione di assenze prolungate).

Al riguardo occorre prendere in esame i seguenti riferimenti:

- 1) art. 53 del CCI sottoscritto il 30 luglio 2002 recante "*Spostamenti di personale turnista nell'ambito della stessa sede. Condizioni*" che recita: "*L'Amministrazione ha facoltà di operare spostamenti temporanei del personale tra uffici e servizi della stessa sede in presenza di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- 2 -

comprovate esigenze organizzative. Tali spostamenti non costituiscono trasferimento e, qualora ricorrano le condizioni generali, danno luogo alla corresponsione dell'indennità giornaliera di missione. I criteri per la mobilità e gli spostamenti temporanei tra uffici e servizi della stessa sede sono definiti tra i soggetti contrattuali di livello decentrato territoriale”.

2) lettera circolare n. 6 del 14 settembre 2009 della Direzione centrale per le risorse finanziarie avente oggetto *“Missioni sul territorio nazionale del personale appartenente al C.N.VV.F. – Indennità di trasferta”* che, al fine di consentire una univoca e regolare procedura di liquidazione del trattamento economico di missione, precisa quanto segue: *“è considerato servizio fuori sede il servizio temporaneo espletato dal dipendente fuori dalla propria ordinaria sede di servizio, per ottemperare ad un provvedimento formale emesso dall'Amministrazione, in località distanti almeno 10 chilometri dalla predetta sede e per una durata non inferiore alle quattro ore nelle ore diurne (tra le ore 6 e le ore 22) ed almeno 30 minuti nelle ore notturne (tra le ore 22 e le ore 6).”*

3) art. 42 del D.P.R. n. 64/2012 - *“Regolamento di servizio del C.N.VV.F.”* - recante *“Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio”* che recita:

“1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

.....(omissis)

4. *Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.”*

In considerazione dei presupposti appena richiamati, ne discende che al personale che viene a trovarsi in una delle fattispecie riportate alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto delle norme generali concernenti le modalità di concessione dell'indennità in parola (vedasi legge 836/73 e s.m.i.), spetta il trattamento economico di missione sempreché ricorrano le condizioni di distanza e durata e che la sede di assegnazione non coincida con la dimora abituale.

Si confida in una uniforme e puntuale applicazione delle presenti direttive e a tal riguardo si invitato i Sigg. Direttori regionali ad assicurare un attento monitoraggio nell'ambito territoriale di competenza.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(Gion)